



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Piano direttore del Cantone Ticino

Modifiche del Piano direttore n. 25

Schede P8 Territorio agricolo e R11 Piano comprensoriale del
Piano Magadino

Rapporto d'esame

8 dicembre 2025



Autore/i

Roberto Marcone, Sezione Pianificazione direttrice (ARE)
Laurent Maerten, Sezione Pianificazione direttrice (ARE)

Citazione bibliografica

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2025), Rapporto d'esame della Confederazione sulle modifiche n. 25 del piano direttore del Cantone Ticino

Ottenibile presso:

Versione elettronica scaricabile da www.are.admin.ch

N. registrazione/dossier

ARE-211-21-50

1 Procedura

Sono oggetto del presente esame le modifiche del Piano direttore (PD) n. 25 del Cantone Ticino. Nel quadro dell'esame e dell'approvazione - a questo riguardo si vedano gli articoli 10 e 11 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) - la Confederazione valuta se i contenuti del PD sono compatibili con il diritto federale e in che modo essi sono coordinati con gli interessi della Confederazione. In caso di modifiche parziali non contestate del PD, il capo del DATEC decide al riguardo. Nel caso di revisioni generali o di modifiche controverse, la decisione spetta al Consiglio federale.

1.1 Domanda di approvazione del Cantone

Il 9 luglio 2025, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha adottato le modifiche del PD n. 25. Con lettera del 23 luglio 2025, il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha presentato le modifiche del PD per approvazione.

Alla domanda di approvazione del Cantone Ticino sono stati allegati i seguenti documenti relativi alle modifiche del Piano direttore n. 25:

- Bando Modifiche del PD n. 25 – luglio 2025: Adozione e pubblicazione a norma dell'art. 13 LST;
- Fascicolo Modifiche del Piano direttore n. 25 – luglio 2025: Schede P8 Territorio agricolo e R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino, Rapporto sulla consultazione ed esplicativo e Modifiche adottate

Secondo l'articolo 7 lettera a OPT, il Cantone fornisce chiarimenti sullo svolgimento della pianificazione direttrice, in particolare in merito all'informazione e partecipazione della popolazione e alla collaborazione con i Comuni, le regioni, i Cantoni vicini, i Paesi limitrofi e i servizi federali incaricati di compiti d'incidenza territoriale.

Per la modifica delle schede P8 e R11, il Cantone ha condotto una procedura di partecipazione pubblica dal 29 gennaio al 1° marzo 2024. Tra gli altri attori, anche i Cantoni confinanti hanno avuto la possibilità di esprimersi. I risultati di tale procedura sono contenuti nel Rapporto sulla consultazione ed esplicativo relativo alle modifiche n. 25 del PD. Il Cantone ha poi presentato la modifica delle schede P8 e R11 alla Confederazione per un esame preliminare. Quest'ultimo si è concluso con il rapporto del 10 luglio 2024.

Con le procedure di partecipazione effettuate e i relativi rapporti di valutazione, il Cantone soddisfa i requisiti dell'articolo 7 lettera a OPT.

1.2 Procedura d'esame della Confederazione

Con e-mail del 24 luglio 2025, l'ARE ha chiesto a tutti gli Uffici federali della Conferenza sull'assetto del territorio (CAT) di esprimersi in merito alle modifiche del Piano direttore. Nel merito si sono espressi l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). I pareri sono stati presi in considerazione per quanto possibile nel presente rapporto.

Poiché i Cantoni confinanti hanno avuto la possibilità di esprimersi in ambito della procedura di partecipazione pubblica e non hanno formulato osservazioni (in particolare i Cantoni dei Grigioni e del Vallese, che hanno risposto alla suddetta consultazione), l'ARE ha rinunciato a consultarli in ambito della presente procedura di esame.

Con lettera del 1° ottobre 2025 è stato sentito il Consigliere di Stato, conformemente all'articolo 11 capoverso 1 OPT. Il Consigliere di Stato ha risposto con lettera del 14 novembre 2025, informandoci di non avere alcuna osservazione.

1.3 Significato del rapporto d'esame

La procedura d'esame ha lo scopo di chiarire se il PD è conforme al diritto federale. Per l'esame sono determinanti le disposizioni della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), dell'OPT e degli strumenti di attuazione, in particolare l'integrazione della Guida alla pianificazione direttrice.

La conformità giuridica dei progetti e degli azionamenti previsti nel Piano direttore viene verificata sommariamente. Forti dubbi a tale riguardo vanno perlomeno segnalati in modo trasparente. Sulla base delle decisioni prese nell'ambito della pianificazione direttrice, il Piano direttore approvato dal Consiglio federale serve a raggiungere celermente una decisione vincolante per i proprietari fondiari, che sia conforme alla legge e che tenga conto delle priorità e delle valutazioni riportate nel Piano direttore. Di per sé, tuttavia, il Piano direttore non garantisce la legalità dei progetti o degli azionamenti.

2 Contenuto della modifica del Piano direttore e valutazione

La presente modifica del PD include l'adeguamento globale dei contenuti della scheda *P8 Territorio agricolo* con gli obiettivi di rafforzare la protezione delle superfici coltivate e di integrazione dei contenuti rilevanti della Misura 3.3 Territorio agricolo della scheda *R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino* nella scheda P8. Questi aggiornamenti si sono resi necessari in seguito all'evoluzione della prassi in ambito agricolo degli ultimi anni, a causa di nuove condizioni giuridiche, nonché per via dell'adeguamento del Piano settoriale SAC e delle richieste da parte della Confederazione espresse nel quadro dell'approvazione di altre modifiche del PD cantonale.

2.1 Superfici per l'avvicendamento delle colture

2.1.1 Premessa

Con la versione del PD sottoposta all'esame da parte della Confederazione, il Cantone Ticino introduce nel proprio strumento pianificatorio nuove misure per allineare i suoi contenuti con i principi del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (PS SAC) riveduto nel 2020. Queste misure riguardano tra l'altro l'introduzione del censimento SAC come unico strumento per designare l'estensione di tali superfici (cfr. P4 del PS SAC), stralciando così l'obbligo per i comuni di definire le SAC nei loro Piani regolatori. Inoltre, introduce l'allestimento di una carta indicativa dei suoli valorizzabili e ricoltivabili a scala cantonale (cfr. P7) e definisce un regolamento per la compensazione reale di SAC sottratte in accordo con il P10 del PS SAC. Infine, introduce il compito di descrivere lo stato delle SAC nel rapporto quadriennale ai sensi dell'articolo 9 OPT. L'ARE precisa che, per essere conforme anche al principio 17 del PS SAC, tale descrizione dovrà soddisfare i requisiti specifici ivi formulati.

2.1.2 Valutazione

La Confederazione accoglie con favore gli adeguamenti del PD in ambito di SAC e conferma che aderiscono alle indicazioni del PS SAC riveduto. In particolare, l'ARE ritiene opportuna la nuova procedura uniformizzata a livello cantonale del censimento delle SAC nonché il rapporto quadriennale che permette di monitorare lo sviluppo dell'inventario SAC. Allo stesso modo, l'ARE accoglie con favore la nuova misura 3.1.g che prevede l'allocazione di superfici agricole di qualità elevata alla zona agricola nei piani di utilizzazione, completando così le misure di riduzione delle zone edificabili contenute nella scheda R6.

Allocazione di SAC alla zona edificabile

Al n. 11 della Decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 2022, concernente l'approvazione delle modifiche del PD del Cantone Ticino in applicazione della LPT e in relazione ai programmi d'agglomerato di 3^a generazione (FF 2022 2689) il Consiglio federale ha richiesto al Cantone che quanto richiesto dall'articolo 30 capoverso 1^{bis} OPT fosse integrato entro due anni nella scheda R6. La Confederazione constata che, approfittando della modifica della scheda P8 in corso, il Cantone ha adempiuto a questo mandato con la misura 3.1.d.

Compensazione reale

Con la misura 3.1.e, il Cantone intende rispondere al punto n. 13 della Decisione del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 sopraccitata. In questa decisione gli viene richiesto di introdurre un regolamento di compensazione reale per le SAC sottratte secondo i principi P9 e P10 del PS SAC dell'8 maggio 2020. Il regolamento di compensazione proposto dal Cantone, che esclude gli edifici e gli impianti conformi alla zona agricola, è in linea di principio ammissibile fintanto che il Cantone può soddisfare la sua quota di SAC. Dato che il censimento del Cantone Ticino presenta un saldo positivo molto ridotto rispetto al contingente minimo (83 ha secondo il censimento aggiornato per il 31.12.2024) e che il Cantone non può quindi garantire il suo contingente SAC qualora fossero sottratte ulteriori superfici, dovrebbe essere applicato il principio 9 del PS SAC. In questo caso, l'eccezione prevista per le opere realizzate a scopo agricolo è in contrasto con tale principio, come indicato dalla Confederazione nel quadro dell'esame preliminare. Tuttavia, in considerazione dell'impatto ridotto delle infrastrutture agricole autorizzate annualmente sulle SAC, le elaborazioni apportate dal Cantone a riguardo di questa misura sono sufficienti a giustificare l'eccezione. Tanto più che i casi speciali ai sensi del principio P18 del PS SAC sono stati esclusi da questa eccezione nella scheda del PD sottoposta all'esame della Confederazione.

Indipendentemente dalla questione della compensazione reale, l'ARE richiama che l'utilizzo di SAC per edifici e impianti agricoli fuori delle zone edificabili richiede una ponderazione completa degli interessi già durante la fase informale presentata nell'Allegato I della scheda P8. Ciò richiede l'esame di alternative che non prevedano l'utilizzo della SAC o che lo prevedano in misura minore, con o senza opzioni di compensazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C 113/2022 del 13 aprile 2023, consid. 5.1.2).

Con la presente modifica del PD il Cantone da una parte adempie all'obbligo di designare i terreni adatti alla valorizzazione o alla ricoltivazione, derivato dal principio 7 del PS SAC e dall'altra parte desidera identificare terreni utili a miglioramenti strutturali. La Confederazione accoglie con favore che l'utilizzo dei suoli degradati per cause non antropiche si limiti al secondo caso e che la cartografia per la valorizzazione sia in fase di completamento.

2.2 Multifunzionalità dell'agricoltura

Zone agricole attrezzate

Le modifiche al capitolo 3.2.a, così come le relative spiegazioni fornite dal Cantone, sembrano fondate. La Confederazione accoglie con particolare favore l'obbligo di smantellare impianti esterni alle zone agricole attrezzate per una superficie equivalente a quella dei nuovi impianti progettati al loro interno, nonché la priorità data all'uso di terreni di scarsa qualità agricola qualora fosse necessario impermeabilizzare il suolo.

La Confederazione constata la soppressione del passaggio relativo al divieto di creare zone agricole attrezzate nella zona palustre n. 260 "Piano di Magadino" e nei corridoi ecologici, formulato nella versione della scheda P8 (Tabella 3, Misure, Punto 3.2) sottoposta alla Confederazione per l'esame preliminare, e prende atto delle relative elaborazioni da parte del Cantone. Benché anche altre aree non citate nella scheda P8 siano incompatibili con nuove zone agricole attrezzate, la protezione a livello costituzionale e gli obiettivi di protezione molto specifici e peculiari distinguono le zone palustri da

altri oggetti protetti. A questo riguardo, sarebbe utile che il Cantone riportasse le suddette zone sia nella carta della scheda P4 che nella carta di base del PD.

Agri-PV

Con agrivoltaico il Cantone Ticino intende il simultaneo utilizzo di superfici agricole per la coltivazione e la produzione di elettricità derivante dall'energia solare; si intende così permettere lo sfruttamento agricolo del suolo tramite l'utilizzo di impianti per la produzione di energia solare che non ne determinino un'occupazione del suolo. L'ARE ricorda che gli impianti solari fuori delle zone edificabili devono essere previsti in territori poco sensibili, d'ubicazione vincolata e che è da considerarsi un prerequisito quello di arrecare vantaggi alla coltivazione agricola.

Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici su SAC, queste devono essere considerate superfici destinate a un'utilizzazione speciale secondo il principio 18 del PS SAC e possono essere conteggiate nell'inventario cantonale solo sulla base di una valutazione specifica per ogni caso. È consigliabile realizzare impianti agrivoltaici principalmente su zone esistenti destinate a un'utilizzazione speciale, particolarmente che accolgono già alcuni tipi di frutteti (soprattutto di mele e pere, trattandosi di alimenti base nel piano nutrizionale).

La Confederazione prende atto delle elaborazioni del Cantone, secondo le quali il calcolo della superficie degli impianti agrivoltaici, che se superiore a 5'000 mq devono essere realizzati in zone agricole attrezzate (misura 3.2.a della modifica della scheda P8 adottata), viene effettuato in modo analogo alla prassi applicata per le serre e le coperture agricole. Tale superficie include non solo l'area coltivata coperta (superficie produttiva), ma anche le aree accessorie utili al funzionamento e all'operatività della struttura, come ad esempio le vie d'accesso. Si tratta, quindi, dell'ammontare della zona agricola attrezzata necessaria.

2.3 Interazione tra il PD e la Pianificazione generale Piano di Magadino

La Confederazione coglie la presente procedura d'approvazione degli adattamenti delle schede P8 e R11 del PD per segnalare le interazioni tra la scheda R11 Piano comprensoriale del Piano di Magadino del PD e i progetti infrastrutturali d'importanza nazionale e internazionale coordinati nel quadro del rapporto "Pianificazione generale del Piano di Magadino". Dal punto di vista della Confederazione appare utile l'integrazione nella scheda R11 dei compiti di coordinamento e verifica di rilevanza pianificatoria previsti dal rapporto *Pianificazione generale Piano di Magadino*¹.

¹ ARE, agosto 2025. Coordinamento congiunto tra la Confederazione e il Cantone Ticino per i progetti ferroviari, stradali e relativi agli elettrodotti, prendendo in conto la loro compatibilità con la protezione della zona palustre del Piano di Magadino.

3 Proposta all'autorità di approvazione

Conformemente ai risultati dell'esame effettuato dall'ARE, si propone al DATEC, sulla base dell'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), la seguente decisione d'approvazione:

Sulla base del rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE del 8 dicembre 2025 sono approvate le modifiche del piano direttore del Cantone Ticino n. 25, scheda *P8 Territorio agricolo* e scheda *R11 Piano comprensoriale del Piano Magadino*.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Roman Mayer
Direttore